



Compravendita, vizi, tutele: la Cassazione a sezioni unite

di Cassazione

Cassazione SS.UU. civile n.18672 del 11/07/2019

del 2019-07-12 su [Civile.it](https://www.civile.it), oggi e' il 16.04.2024

La **garanzia** pu² anche essere esclusa o limitata pattiziamente ma tale patto non vale se il **venditore** abbia in malafede taciuto al **compratore** i vizi da cui era affetta la cosa

... In tal caso la tutela del **compratore** ² assicurata attraverso i rimedi ordinari dell'azione di **risoluzione** e di esatto adempimento secondo il termine di **prescrizione** ordinario, oltre che con il risarcimento del danno.

La scelta tra le due forme di tutela pu² avvenire fino al momento della proposizione della domanda giudiziale e da tale momento ² irrevocabile. Alla risoluzione del contratto conseguono effetti restitutori in quanto il venditore ² tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare al compratore le spese e i pagamenti sostenuti per la vendita, mentre il compratore deve restituire la cosa, a meno che questa non sia perita a causa dei vizi (art. 1493 c.c.). L'art. 1494 c.c. riconosce, inoltre, al compratore il diritto al risarcimento del danno, a meno che il venditore non dimostri di aver ignorato senza sua colpa l'esistenza dei vizi. Il venditore ², altres², tenuto a risarcire i danni derivanti dai vizi (art. 1494, comma 2 c.c.). Si ritiene che, mentre la responsabilit² risarcitoria del venditore presuppone che egli versi in una situazione di colpa, i rimedi di cui all'art. 1492 c.c., invece, prescindono da questa e sono azionabili per il fatto oggettivo della esistenza dei vizi. La garanzia resta esclusa se, al momento della conclusione del contratto, il compratore era a conoscenza dei vizi o questi erano facilmente riconoscibili secondo l'ordinaria diligenza, a meno che il venditore abbia dichiarato che la cosa ne era esente (art. 1491 c.c.).

...

In definitiva, quale principio di diritto risolutivo della prospettata questione di massima di particolare importanza, deve affermarsi che: nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volont² del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 12191 comma 1, c.c., con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c. .

" Il diverso indirizzo che ritiene necessario ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale annuale l'esercizio dell'azione (a cui pone formale riferimento l'incipit del comma 3 dell'art. 1495 c.c., che non discorre del diritto di far valere l'azione entro detto termine ma sancisce testualmente che "l'azione di prescrive...") in via giudiziale non pu² essere condiviso. Deve, infatti, osservarsi che, in primo luogo, l'attuale formulazione diverge da quella adottata nel codice civile del 1865 che, invece, lasciava propendere per la necessit² dell'esperimento dell'azione giudiziale (l'art. 1505, comma 1, di detto codice prevedeva testualmente che "l'azione redibitoria deve proporsi entro un anno dalla consegna")."

<https://www.ricercagiuridica.com/sentenze/visual.php?num=4748> - RicercaGiuridica.com

Hai letto: Compravendita, vizi, tutele: la Cassazione a sezioni unite

Approfondimenti: [Garanzia](#) > [Vendita](#) > [Danni](#) > [Responsabilità](#) > [Compravendita](#) > [Compratore](#) > [Prescrizione](#) > [Decadenza](#) > [Sentenze](#) > [Cassazione](#) > [Vizi](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)